Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Ambito Alcol Luglio 2026

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano LB-Win

Versione 1.2

I capitolati d'oneri sono disposizioni d'esecuzione della legislazione sull'alcol e dei disposti federali della Confederazione non concernenti l'ambito dell'alcol; essi sono parte integrante della concessione.

Dai capitolati d'oneri non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Ambito Alcol
Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont
www.bazg.admin.ch
alkohol@bazg.admin.ch

502D-i b)

Elenco delle abbreviazioni e dei termini

Abbreviazione / termine	Significato
% vol.	Percentuale del volume
alco-dec	Piattaforma e-Gov per la dichiarazione digitale dei dati sull’alcol
Bevande spiritose	bevanda contenente etanolo ottenuto per distillazione o altri procedimenti tecnici; ai fini del presente capitolato d’oneri, per "bevanda spiritosa" si intende anche l'etanolo puro o diluito destinato al consumo umano
LB-Win	Software per la gestione di una distilleria per conto di terzi (Lohnbrennerei Windows)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Ambito Alcol Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont www.bazg.admin.ch E-mail: alkohol@bazg.admin.ch

Indice

0 Adeguamenti 4

1 In generale 4
1.1 Basi legali 4
1.2 Apparecchi per distillare e locali 4
1.3 Ubicazione e cambiamento dell'ubicazione 4
1.4 Obbligo di comunicare la distillazione ambulante 5
1.5 Acquisto, vendita, installazione e modifiche 5
1.6 Altre utilizzazioni degli apparecchi per distillare 5
1.7 Personale della distilleria 5

2 Materie prime 5

3 Produzione di bevande spiritose 6
3.1 Controllo dei dati personali delle produttrici e dei produttori 6
3.2 Presa in consegna delle materie prime 6
3.3 Indicazioni apposte sui recipienti contenenti le materie prime 6
3.4 Processo di distillazione 6

4 Imposizione 6
4.1 Determinazione del tenore alcolico 6
4.2 Determinazione della quantità di bevande spiritose 7
4.3 Dichiarazione delle bevande spiritose prodotte 7
4.4 Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol o per ridistillazione 7

5 Immagazzinamento e consegna della produzione 8
5.1 Identificazione dei recipienti contenenti bevande spiritose 8
5.2 Consegna di bevande spiritose 8

6 Commercio e pubblicità di bevande spiritose 8

7 Mescita di bevande spiritose 8

8 Abrogazione ed entrata in vigore 8

0 Adeguamenti

Modifica / versione	Data	Capitolo	Cifra	Modifiche
1.2	Luglio 2026	Tutti	Tutti	Adeguamenti redazionali

1 In generale

Il presente capitolato d'oneri è destinato ai titolari di una concessione per la distillazione per conto di terzi (di seguito distillatrici e distillatori per conto di terzi) che distillano per conto di piccole produttrici o piccoli produttori oppure per agricoltrici o agricoltori e che utilizzano il software LB-Win (di seguito LB-Win).

Produttrici e produttori professionali
I mandati di distillazione da parte delle produttrici e dei produttori professionali, comprese le agricoltrici e gli agricoltori soggetti a controllo professionale, possono essere effettuati solo tramite la piattaforma elettronica per la dichiarazione dei dati relativi all'alcol (alco-dec). In questo caso, si applicano le disposizioni del Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec.

1.1 Basi legali

Fanno stato le seguenti prescrizioni e disposizioni.

- Costituzione federale (Cost.; RS *101*), art. 105 e art. 131
- Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (LAlc; RS *680*)
- Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol (OAlc; RS *680.11*)
- Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS *631.0*)
- Ordinanza del 5 ottobre 2010 sulla determinazione del tenore alcolico (OTAl; RS *941.210.2*)
- Istruzioni per l'uso di LB-Win

1.2 Apparecchi per distillare e locali

Occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Per la distillazione è consentito utilizzare unicamente gli apparecchi indicati nella concessione.
- Per l'impiego di impianti di demetilizzazione e aromatizzazione è necessaria un'autorizzazione supplementare.
- Gli apparecchi per distillare e i rispettivi mezzi ausiliari nonché i locali in cui essi sono tenuti devono soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari.
- Le prescrizioni federali, cantonali e comunali in materia di smaltimento degli scarti di distillazione e protezione delle acque e dell'ambiente devono essere rispettate.
- Gli edifici e gli apparecchi per distillare nonché i luoghi di stazionamento delle distillerie ambulanti devono soddisfare le prescrizioni cantonali e comunali in materia di edilizia e di polizia del fuoco.

1.3 Ubicazione e cambiamento dell'ubicazione

È considerata sede della distilleria l'ubicazione principale degli apparecchi per distillare indicata nella concessione. I cambiamenti, anche di breve durata, dell'ubicazione vanno comunicati in anticipo per scritto (per posta o via e-mail) all'UDSC.

1.4 Obbligo di comunicare la distillazione ambulante

Prima di iniziare l’attività di distillazione, il titolare di una distilleria ambulante deve informare l’UDSC in forma scritta (per posta o via e-mail) sulla durata del periodo di distillazione e sul luogo della produzione.

1.5 Acquisto, vendita, installazione e modifiche

L’acquisto, la vendita, l’installazione, la trasformazione, l’aumento della capacità di produzione e la sostituzione degli apparecchi devono essere previamente autorizzati dall’UDSC.

1.6 Altre utilizzazioni degli apparecchi per distillare

L’utilizzazione degli apparecchi per distillare per scopi diversi dalla produzione di bevande spiritose deve essere previamente autorizzata dall’UDSC. La domanda deve essere presentata in forma scritta (per posta o via e-mail) e indicare lo scopo, la durata dell’utilizzazione e il luogo della produzione.

1.7 Personale della distilleria

Oltre alle distillatrici e distillatori per conto di terzi, anche le persone impiegate da questi ultimi sono autorizzate a esercitare l’attività di distillazione. I dati personali di tutte le persone interessate devono essere comunicati, per tempo, in forma scritta (per posta o via e-mail) all’UDSC.
I committenti (produttrici e produttori) non sono autorizzati a esercitare l’attività di distillazione

L’UDSC può escludere dall’attività di distillazione le persone che sono state punite per infrazione grave o ripetuta alla legislazione sull’alcol o alla legislazione sulle derrate alimentari o che, per altri motivi, non sono idonee all’esercizio di tale attività.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono assicurarsi che le persone che lavorano nella distilleria rispettino le disposizioni e le prescrizioni della legislazione sull’alcol.

2 Materie prime

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi per conto di terzi hanno il diritto di distillare le materie prime seguenti, a condizione che queste provengano esclusivamente dalla Svizzera:

> mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie, patate, barbabietole da zucchero.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi hanno anche il diritto di distillare le materie prime seguenti, provenienti sia dalla Svizzera che dall’estero:

> ciliegie, susine, prugne e altra frutta a nocciolo nonché cascami di tale frutta; uva, vinacce di uva, feccia di vino, vino nonché loro residui e cascami; cotogne, radici di genziana, bacche e altre materie prime analoghe, cereali, verdure e melassa.

È vietato distillare lo zucchero o aggiungerlo alle materie prime destinate alla distillazione. La distillazione di materie prime diverse da quelle sopra menzionate è soggetta a un’autorizzazione da parte dall'UDSC.

3 Produzione di bevande spiritose

3.1 Controllo dei dati personali delle produttrici e dei produttori

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono immediatamente registrare i dati sui clienti e sulle materie prime fornite e trascriverle in LB-Win (dichiarazioni livello 1). Essi riprendono i dati personali delle produttrici e dei produttori figuranti in LB-Win, li verificano e, se necessario, li modificano o completano. Se si tratta di un nuovo produttore di bevande spiritose, completano i campi indicati dal sistema. Soltanto dopo che i dati sono stati registrati, è possibile immagazzinare le materie prime.

I dati relativi all'indirizzo delle produttrici e dei produttori sono altrettanto vincolanti di quelli relativi alla produzione

3.2 Presa in consegna delle materie prime

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono tenuti a controllare il tipo, la quantità, la qualità, lo stato e la composizione delle materie prime prima di prenderle in consegna.

3.3 Indicazioni apposte sui recipienti contenenti le materie prime

Al momento della presa in consegna delle materie prime, i rispettivi recipienti devono essere contrassegnati in modo univoco con il numero dell’autorizzazione di distillazione rilasciata in LB-Win.

Le distillatrici e i distillatori possono completare questa dicitura con altre indicazioni che ritengono utili (nome del cliente, genere di materie prime, numero dell’azienda ecc.). I distillatori per conto di terzi devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento informazioni all’UDSC in merito a ciascun recipiente immagazzinato.

Prima di eseguire il mandato di distillazione, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono controllare genere, quantità, qualità, stato e composizione delle materie prime.

3.4 Processo di distillazione

In caso di sospetta infrazione alla legislazione sull’alcol o se la resa delle materie prime sembra troppo elevata, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono informare immediatamente l’UDSC.

Durante il processo di distillazione, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento all’UDSC informazioni sulla quantità di materie prime già distillate e sulla quantità di bevande spiritose ottenute.

4 Imposizione

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono responsabili della determinazione del tenore alcolico e della quantità di bevande spiritose prodotte.

4.1 Determinazione del tenore alcolico

La determinazione della gradazione alcolica volumetrica deve essere espressa in decimi di grado. Per determinare il tenore alcolico delle bevande spiritose le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono liberi di scegliere gli strumenti di misurazione che ritengono più adatti.

Al fine di determinare il tenore alcolico ufficiale, l’UDSC impiega strumenti di misurazione calibrati secondo l’OTAl. In caso di differenze fanno stato i valori determinati ufficialmente.

4.2 Determinazione della quantità di bevande spiritose

Per determinare la quantità di bevande spiritose prodotte, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono utilizzare recipienti calibrati ufficialmente oppure bilance o contatori calibrati ufficialmente.

La quantità può essere determinata in chilogrammi o in litri. Nel primo caso (chilogrammi), i recipienti per la verifica devono essere tarati e misurati con una bilancia calibrata ufficialmente. Nel secondo caso (litri), le misurazioni devono essere effettuate in recipienti calibrati ufficialmente e dotati di indicatore di livello a trasparenza e di una scala di misurazione.

4.3 Dichiarazione delle bevande spiritose prodotte

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono dichiarare la produzione non appena hanno finito il mandato di distillazione e la merce è pronta per la consegna. Essi trascrivono in LB-Win (dichiarazioni livello 2) le quantità (litri) di bevande spiritose consegnate alle produttrici o ai produttori. Il tenore alcolico è espresso in percentuale del volume alla temperatura di riferimento di 20 °C.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono obbligati a confermare l’esecuzione di ogni mandato di distillazione, indicando sulla dichiarazione di produzione il loro nome e quello dell’azienda.

In seguito devono informare le produttrici e i produttori della fine della distillazione. Entro 30 giorni dalla data di distillazione, devono inviare la dichiarazione di produzione, firmata da loro stessi e dalle produttrici e produttori, al seguente indirizzo:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Divisione Infrastruttura
Gestione dei documenti
Taubenstrasse 16
3003 Berna

4.4 Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol o per ridistillazione

In caso d'aggiunta d'alcol alle materie prime o di ridistillazione, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi lo menzionano nel campo "Osservazioni". Essi devono indicare la provenienza, la quantità e il tenore alcolico delle bevande spiritose o dell'alcol utilizzato e allegare una copia della ricevuta d'acquisto alla dichiarazione di produzione.

<u>Conservazione dei documenti giustificativi</u>

Se alle materie prime vengono aggiunte bevande spiritose, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono chiedere alle produttrici e ai produttori una copia del documento giustificativo che indichi l'origine dell'alcol aggiunto. La copia del documento giustificativo deve essere conservata insieme alla dichiarazione di produzione. Lo stesso vale per la produzione di bevande spiritose mediante ridistillazione (assenzio, gin, ecc.).

5 Immagazzinamento e consegna della produzione

5.1 Identificazione dei recipienti contenenti bevande spiritose

Dopo la distillazione, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono annotare sui recipienti contenenti le bevande spiritose il nome della produttrice o del produttore, il genere, la quantità e il tenore alcolico, il numero dell’autorizzazione di distillare e la data della distillazione.

5.2 Consegna di bevande spiritose

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono consegnare alle produttrici e produttori tutte le bevande spiritose prodotte per conto di questi ultimi. Il cliente può disporre delle bevande spiritose solo dopo che ne è stata dichiarata la produzione.

6 Commercio e pubblicità di bevande spiritose

Il commercio e la pubblicità di bevande spiritose sono soggetti alle disposizioni della legislazione sull'alcol e alle leggi cantonali applicabili.

7 Mescita di bevande spiritose

La mescita di bevande spiritose non imposte o non dichiarate per l’imposizione è vietata.

8 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente capitolato d’oneri entra in vigore il 1° luglio 2026 e sostituisce la versione del 1° aprile 2024.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Ambito Alcol